

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione della professione di pedagogo).

1. La professione di pedagogo si esplica in azioni di prevenzione, diagnosi e trattamento abilitativo e riabilitativo in ambito educativo, mediante l'uso di strumenti conoscitivi metodologici e tecnici di intervento, all'interno dei settori sociale, culturale, assistenziale, sanitario, penitenziario, del tempo libero e scolastico. Tali azioni sono rivolte alle persone, ai gruppi, alle famiglie, agli organismi e alle comunità e comprendono, inoltre, funzioni di progettazione, coordinamento, direzione, consulenza o verifica degli interventi citati, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di aggiornamento e riqualificazione del personale anche nell'ambito della formazione professionale a aziendale, ricerca e didattica nello specifico ambito educativo.

Art. 2.

(Requisiti per l'esercizio della professione di pedagogo).

1. Per esercitare la professione di pedagogo, in forma autonoma o mediante rapporto di lavoro subordinato, è necessario avere conseguito l'abilitazione in pedagogia dopo avere superato un esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale di cui all'articolo 4.

2. L'esame di Stato di cui al comma 1 è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in scienze dell'educazione, nonché i laureati in pedagogia, che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del lavoro e della previdenza sociale, da emanare tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Esercizio dell'attività di formatore).

1. L'esercizio dell'attività di formatore è subordinato al conseguimento della laurea in scienze dell'educazione - terzo indirizzo, cui possono seguire corsi di perfezionamento e di specializzazione attivati presso scuole universitarie o istituti a tal fine riconosciuti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. L'attività di formatore si esercita nelle organizzazioni di beni e servizi, nonché nel sistema

nazionale e regionale pubblico e convenzionato della formazione professionale, in relazione ai processi di formazione continua dei giovani e degli adulti, coordinando progetti di orientamento e preparazione al lavoro, di qualificazione e aggiornamento sul lavoro.

3. L'attività di formatore professionale può essere esercitata in forma autonoma o mediante rapporto di lavoro subordinato.

Art. 4.

(Istituzione dell'albo).

1. E' istituito l'albo professionale dei pedagogisti, di seguito denominato "albo".
2. Agli iscritti all'albo si applica l'articolo 622 del codice penale.

Art. 5.

(Istituzione dell'ordine nazionale dei pedagogisti).

1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine nazionale dei pedagogisti.
2. Il Ministro di grazia e giustizia emana, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa consultazione delle associazioni nazionali rappresentative della categoria, le norme per l'istituzione dell'ordine nazionale dei pedagogisti, assicurando che esso abbia un'articolazione su base regionale e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale.
3. Il Ministro di grazia e giustizia esercita la vigilanza sull'ordine nazionale dei pedagogisti.

Art. 6.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo).

1. Per essere iscritti all'albo è necessario:
 - a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità;
 - b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione dalla professione;
 - c) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione;
 - d) avere la residenza in Italia o, per cittadini residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità di pedagogisti, di enti o imprese nazionali che operino fuori dal territorio dello Stato.

Art. 7.

(Equipollenze di titoli).

1. All'esame di Stato di cui all'articolo 2 ed all'iscrizione all'albo, in sede di prima applicazione della presente legge ai sensi degli articoli 9 e 10, possono partecipare, altresì, i possessori di titoli

accademici in pedagogia o scienze dell'educazione conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in pedagogia o in scienze dell'educazione nelle università italiane.

Art. 8.

(Istituzione dell'albo in sede di prima applicazione della legge).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione e delle province autonome, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, nomina un commissario che provvede alla formazione dell'albo degli aventi diritto all'iscrizione ai sensi degli articoli 9 e 10.

Art. 9.

(Iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della legge).

1. L'iscrizione all'albo, ferme restando le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 6, è consentita previa domanda da presentare entro sessanta giorni dalla nomina del commissario di cui all'articolo 8:

a) ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline pedagogiche nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori confermati e assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche;

b) a coloro che ricoprano od abbiano ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche o private riconosciute con un'attività di servizio attinente alla pedagogia e all'educazione, per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea e che abbiano superato un pubblico concorso ovvero che abbiano fruito delle disposizioni in materia di sanatoria;

c) ai laureati in pedagogia o in possesso di altre lauree affini che da almeno tre anni svolgano effettivamente in maniera continuativa attività di collaborazione o consulenza attinenti alle funzioni di educatore professionale o di formatore stabilite negli articoli 2 e 3 con enti o istituzioni o imprese pubbliche e private;

d) a coloro che, in possesso di diploma triennale ottenuto presso università o istituto superiore o altro istituto dello stesso livello di istruzione, svolgano da almeno tre anni in maniera continuativa attività di collaborazione o consulenza attinenti alle mansioni di educatore professionale o di formatore professionale di cui agli articoli 2 e 3 con enti o istituzioni o imprese pubbliche o private;

e) a coloro che, in possesso di attestati rilasciati da scuole regionali, comunali, del Servizio sanitario nazionale, o equiparate, di durata almeno biennale, per l'accesso alle quali è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, svolgano da almeno cinque anni in maniera continuativa l'attività attinente alle funzioni di educatore professionale nei settori socio-

educativi, socio-assistenziali, socio-culturali.

Art. 10.

(Sessione speciale di esame di Stato).

1. In sede di prima applicazione della presente legge è tenuta una sessione speciale di esame di Stato per titoli alla quale sono ammessi:

a) coloro che ricoprono un posto presso un'istituzione pubblica da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, con la qualifica di educatore professionale o titolo equipollente;

b) coloro che, in possesso di attestati rilasciati da scuole regionali, comunali, del Servizio sanitario nazionale, o equiparate, di durata almeno biennale, per l'accesso alle quali è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, documentino di avere svolto attività di tirocinio, presso enti o istituti soggetti a controllo o vigilanza da parte della pubblica amministrazione;

c) coloro che, in possesso di titoli accademici in pedagogia e in scienze dell'educazione conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, documentino di aver svolto per almeno due anni l'attività che forma l'oggetto della professione di pedagogista;

d) i laureati in discipline diverse dalla pedagogia o dalle scienze dell'educazione, che documentino di aver svolto dopo la laurea, per almeno tre anni, l'attività che forma l'oggetto della professione di pedagogista, compreso l'esercizio della attività di formatore, ai sensi della presente legge.